

21830.14
15 OTT 2014

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 26550/2008

SEZIONE LAVORO

Cron. 21830

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. GUIDO VIDIRI	- Presidente -	Ord. 11/06/2014
Dott. PIETRO VENUTI	- Consigliere -	PU
Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO	- Consigliere -	
Dott. UMBERTO BERRINO	- Consigliere -	
Dott. ROSA ARIENZO	- Rel. Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26550-2008 proposto da:

BR C.F. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPILI 59, presso lo studio dell'avvocato SALAFIA ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEONARDO CARBONE, giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

2014

contro

2086

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato GIULIO PROSPERETTI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 445/2007 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 06/11/2007 r.g.n. 784/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2014 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l'Avvocato CARBONE LEONARDO;

udito l'Avvocato DAL BO DANIELA per delega PROSEPERETTI GIULIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

CASSAZIONE.NET



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6.11.2007, la Corte di appello di Ancona respingeva il gravame proposto da BR avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva rigettato il ricorso del predetto con il quale era chiesto che fosse dichiarata non prescritta la contribuzione relativa agli anni 1982-1986 e comunque che fosse ammessa la possibilità del relativo versamento alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti anche in caso di ritenuta prescrizione, ovvero che la resistente fosse condannata al risarcimento dei danni. Rilevava la Corte di Ancona che non era condivisibile l'assunto dell'appellante secondo cui non era applicabile la disciplina della prescrizione dettata dall'art. 3, comma 9, della legge 335/95 e che agli enti previdenziali privatizzati dei liberi professionisti era dedicato solo il comma 12 dell'art. 3, in quanto in quest'ultimo non era fatto alcun richiamo ai precedenti commi 9 e 10, relativi alla prescrizione dei contributi. Diversamente, doveva ritenersi che il citato art. 3, comma 9, l. 335/95 era applicabile a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria, non ponendosi alcuna distinzione tra le varie forme di assicurazione obbligatoria e dovendo la disposizione ritenersi riferita anche a quelle diverse dall'invalidità, vecchiaia e superstiti, con conseguente abrogazione delle discipline differenziate. Osservava, poi, che gli estratti conto prodotti dal B non contenevano alcun riferimento ai contributi interessati, cosicché la loro trasmissione non poteva costituire atto di messa in mora idoneo ad interrompere la prescrizione a mente degli artt. 2943, comma 4, e 1219, comma 1, c. c.. Analogamente non poteva conferirsi efficacia interruttiva alla lettera circolare in allegato alla quale era stato trasmesso un estratto conto, perché generico il riferimento in essa contenuto alle contribuzioni dovute, laddove la Cassa, con la nota del 6.10.1988, aveva costituito in mora l'appellante in ordine ai versamenti contributivi per gli anni 1982-1986 trasmettendo un bollettino di c/c postale per provvedere al relativo pagamento, con specificazione che gli importi dovuti, in caso di omesso pagamento, sarebbero stati iscritti a ruolo. La mancata attivazione della procedura esecutiva in seguito all'omesso pagamento non elideva, secondo il giudice del gravame, la posizione di inadempienza del contribuente e le conseguenze pregiudizievoli per lo stesso, nessun legittimo affidamento potendo ritenersi derivato dal fatto che nelle contabili relative agli addebiti dei ruoli esattoriali trasmesse negli anni successivi non erano indicate le causali dell'addebito, né che le stesse fossero desumibili dagli estratti conto inviati dalla Cassa nel corso degli anni e dalle ulteriori circolari e lettere che non contenevano alcun esplicito riferimento alle posizioni contributive in questione. Non poteva, infine, secondo la Corte del merito,

sostenersi il valore interruttivo della prescrizione di alcuni atti e documenti inviati dalla Cassa.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il B , affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Cassa, che illustra le proprie tesi difensive nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il B denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1338 e 2043 c. c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., facendo riferimento al contenuto della lettera della Cassa del 6.10.1988 e rilevando che nella stessa era previsto che, in caso di omesso versamento nel termine indicato, gli importi dovuti sarebbero stati iscritti a ruolo con la maggiorazione degli interessi. Tale previsione non poteva, secondo il ricorrente, riguardare tutte le somme riferite a contributi, ma solo quelle di esse in relazione alle quali era stata richiamata espressamente la previsione dell'art. 18, comma 6, l. 21/86, ossia la corresponsione, in caso di omesso versamento, degli interessi di mora, laddove per le somme riferite a contributi 1982-1986 era prevista solo la possibilità di iscrizione a ruolo. Peraltro, il B in coerenza con il contenuto della nota suddetta, il 4.11.1988 aveva provveduto al versamento delle somme di cui ai punti d), e) ed f) della nota, cui erano estranei i contributi in oggetto, onde non poteva parlarsi di colpevole comportamento o negligenza, avendo esso ricorrente rispettato le prescrizioni dell'indicata nota della Cassa. Anche le contabili esattoriali non contenevano un'esplicita indicazione delle causali degli addebiti, sicché il B aveva ritenuto di avere pagato anche le somme relative agli anni 1982-1986, per essere le comunicazioni della cassa tali da indurre al relativo convincimento. Ritiene che da tutte le circostanze di fatto menzionate nel motivo di ricorso doveva evincersi la mancanza di imputabilità del proprio comportamento ed il colpevole comportamento della Cassa, con responsabilità a carico di quest'ultima per i danni arrecati all'iscritto, essendo stato ingenerato un affidamento circa la ricorrenza di una data situazione produttiva di conseguenze giuridiche. Rileva, poi, che la precisazione nella menzionata lettera del 6.10.1988 della possibilità di effettuare i versamenti suddetti non costituiva intimazione idonea ad integrare una messa in mora, come ritenuto dal giudice del gravame, non potendo conferirsi rilevanza ai fini voluti dalla Cassa alla trasmissione del bollettino di c/c postale per eseguire i pagamenti, che potevano intendersi riferiti alle somme di cui ai punti d) e) ed f). Con quesito di diritto, domanda se, nell'ipotesi in cui la comunicazione all'iscritto in ordine alla posizione

contributiva abbia determinato la scelta dello stesso, fondata sul ragionevole affidamento circa la posizione portata a sua conoscenza, di optare per il pagamento mediante iscrizione a ruolo delle somme dovute; iscrizione poi non effettuata dalla Cassa, l'ente abbia l'obbligo di risarcire l'assicurato per averlo indotto in errore ed ingenerato, con il suo comportamento omissivo, un incolpevole affidamento circa l'effettivo versamento della contribuzione.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 92 c.p.c. e 152 disp. att. c.p.c., come sostituito dall'art. 42 del d. l. 269/03, convertito in legge n. 326/03, e dell'art. 1227 c. c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., osservando che sussistevano tutti i presupposti per la compensazione della spese di lite, stante il comportamento colposo del creditore che aveva ingenerato quello incolpevole di esso ricorrente e la rilevanza di tali elementi in rapporto a quanto previsto dell'art. 1227 c. c., e che, comunque, era prevista l'esenzione dal pagamento delle spese processuali dalla menzionata norma delle disposizioni di attuazione, prima della sua modifica.

Il ricorso è infondato.

Ancorchè si denunci, nel primo motivo, la violazione di norme di diritto da parte della Corte territoriale, la relativa censura, articolata sotto diversi profili, attiene in realtà alla motivazione della sentenza, tentandosi con la stessa una rivisitazione delle risultanze istruttorie non consentita in questa sede di legittimità. La ricostruzione del giudice del merito viene, infatti, valutata come carente in quanto non avrebbe attribuito i significati ritenuti dal ricorrente evidenti o comunque desumibili dalle risultanze di causa, anziché quelli di fatto da esse tratti, ed avrebbe ritenuto erroneamente che la comunicazione della Cassa del 6.10.1988 avesse il valore di una messa in mora, idonea ad escludere il comportamento incolpevole dell'iscritto.

Comprova del fatto che il motivo non attiene propriamente alla violazione di legge si rinviene nel contenuto del quesito con il quale esso si conclude, che si risolve nel caso di specie nella mera istanza di una decisione in ordine all'esistenza di un comportamento incolpevole ingenerato da quello della Cassa. Viceversa, il quesito di diritto deve essere formulato in maniera tale che la Corte di legittimità possa comprendere dalla lettura dello stesso, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice di merito nel caso in esame e quale sia, secondo la prospettazione

del ricorrente, la regola da applicare (cfr. Cass. S.U. 14 febbraio 2008 n. 3515 e Cass. 21 aprile 2009 n. 9477). Nella specie l'esistenza di una erronea regola iuris applicata dai giudici è meramente presupposta e la sua affermazione appare unicamente funzionale a censurare i modi con i quali la Corte territoriale ha proceduto alla valutazione delle prove e quindi ad una valutazione di fatto, costituente il reale oggetto del motivo di ricorso. Peraltro, la rivisitazione richiesta si fonda su documentazione non allegata al ricorso e soprattutto in relazione alla stessa non si indicano i criteri ermeneutici violati. In ogni caso, deve ribadirsi, in conformità a quanto affermato da questa Corte, che nell'interpretazione degli atti unilaterali, qual è la lettera di messa in mora, il canone ermeneutico di cui all'art. 1362, primo comma, cod. civ. impone di accertare esclusivamente l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, dovendo essere esclusa, attesa la provenienza dell'atto da un solo soggetto, la possibilità di applicare il canone interpretativo previsto per i contratti dal secondo comma di detto articolo, che fa riferimento alla comune intenzione dei contraenti, imponendo di valutare il comportamento complessivo delle <parti> anche posteriore alla conclusione del contratto (cfr. Cass. 30 giugno 2005 n. 13970; Cass. 20 gennaio 2009 n. 1387).

I principi giurisprudenziali costanti e consolidati affermati in materia risultano correttamente applicati.

Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti - ai sensi dell'art. 3, nono comma, della legge n. 335 del 1995 - anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti la entrata in vigore della stessa legge (decimo comma del medesimo art. 3) e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Ne consegue che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. Pertanto, deve escludersi il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa per il periodo coperto da prescrizione, senza che possa rilevare la eventuale inerzia della Cassa stessa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni, avendo il credito contributivo una sua esistenza autonoma, che prescinde dalla richiesta di adempimento fattane dall'ente previdenziale, ed insorgendo nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (o, comunque, l'attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto, momento dal quale decorre, altresì, il termine prescrizionale dello stesso credito contributivo (cfr. Cass. 24

marzo 2005 n. 6340, con riferimento a contributi della Cassa geometri liberi professionisti, ed, in senso conforme, Cass. 7 novembre 2007 n. 23164) . Non rileva, in conclusione, quanto dedotto dal ricorrente in relazione all'equivocità della richiesta della Cassa, peraltro ritenuta sufficientemente chiara dalla Corte del merito con valutazione, come detto, non censurabile in questa sede, se non in forza dell'indicazione dei canoni ermeneutici violati, nella specie non effettuata.

Tanto è sufficiente per ritenere infondata la censura proposta.

Il secondo motivo deve essere respinto, osservandosi, quanto alla deduzione del rilievo attribuibile al comportamento processuale della Cassa, che quest'ultimo non risulta affatto specificato e che la questione risulta anche assorbita dal rigetto del primo motivo, e, quanto alla dedotta inapplicabilità dell'art. 42 del d. l. 269/02, convertito in legge 326/03, che il rilievo è inconferente ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese processuali, perché in ogni caso le disposizioni dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. in materia di spese del giudizio sono applicabili solo alle prestazioni dovute all'assicurato che abbiano una ontologica caratterizzazione previdenziale, in quanto dirette a rimuovere una situazione di difficoltà del lavoratore, mentre si applica la disciplina generale sulle spese giudiziali, in riferimento a crediti di altra natura, come quelli contributivi per cui è causa.

Il ricorso deve essere, in conclusione, interamente respinto.


Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Così deciso in ROMA, in data 11.6.2014

Il Consigliere estensore



Il Presidente


 5

revisore
Il Funzionario Giudiziario
Deposito in Cancelleria
oggi, ... 15 OTT 2014
Il Funzionario Giudiziario
Adriano GRANATA
Il Procuratore Generale
Adriano Granata



CASSAZIONE.NET